



TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott. Francesco Petrucco Toffolo;

letto il ricorso ex art. 283 comma 2 del d.lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza) depositato il 29.11.2022 dall'avv. Loris Padalino dell'Organismo di Composizione della Crisi

rappresentata e difesa dall'avv. Armida dal Bo del Foro di Treviso;

ritenuta la propria competenza;

ritenuto che – a differenza di quanto previsto per i procedimenti, che presentano natura concorsuale, della liquidazione giudiziale (art. 281 CCII) e della liquidazione controllata (art. 282 CCII) - all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente sovrintenda il giudice monocratico (art. 283 CCII), coerentemente col fatto che l'esdebitazione è un beneficio attribuito al debitore in presenza di determinati requisiti e non uno strumento volto al risanamento dell'impresa o alla liquidazione delle attività, procedimenti che invece, ai sensi dell'art. 40, primo comma, CCII, si svolgono dinanzi al tribunale in composizione collegiale, a ciò non ostando la reclamabilità (anche) del provvedimento che decide sull'istanza ex art. 283 (dichiarandola inammissibile o rigettandola, oppure confermando o revocando l'esdebitazione comunicata ai creditori) avanti alla Corte d'Appello anziché al Tribunale in composizione collegiale (nello stesso senso. cfr. Trib. Brescia, 25.1.2022);

vista la documentazione allegata al ricorso;

letta la relazione dell'OCC;

ritenuto che sussistano i presupposti per la concessione del beneficio richiesto:

a) la debitrice è persona fisica che appare univocamente, sulla base dei forniti, verificati dall'OCC e confermati dalla documentazione dimessa, relativi alla sua situazione finanziaria e patrimoniale, non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, presentando la stessa, anche per le gravose esigenze familiari, una capacità reddituale minima (€ 6/7.000 annui circa) ed una pressoché totale impossidenza patrimoniale (liquidità per circa € 600,00);

b) risulta completa la documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 283 del CCII;

c) l'OCC, nella relazione, ha indicato che i soggetti finanziatori, ai fini della concessione dei finanziamenti che costituiscono l'unica causa del rilevante (circa € 260.000,00) sovraindebitamento manifestatosi, non hanno tenuto correttamente conto del merito creditizio



della debitrice, valutato in relazione al suo reddito (all'epoca) disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

d) ritenuta corretta la valutazione in tal senso espressa dall'OCC e ciò in quanto i debiti sono stati assunti dalla [redacted] pressoché esclusivamente nell'ambito delle operazioni attuate tra il 2004 ed il 2010 nel tentativo di salvataggio della società di famiglia (della quale [redacted] era lavoratrice subordinata, rapporto cessato con il fallimento della datrice di lavoro intervenuto ad inizio 2010) [redacted] quest'ultimo socio accomandatario e padre dell'odierna debitrice, operazioni che hanno incluso il rilascio di fidejussioni da parte della figlia del legale rappresentante e la sua partecipazione in qualità di amministratore prima e liquidatore poi in due società neocostituite e rimaste poi di fatto non operative: si è trattato di operazioni complesse, consigliate da un team di professionisti esperti nel settore della crisi d'impresa, maturate in una situazione familiare di verosimile difficoltà, favorite dalla partecipazione, tecnicamente qualificata, degli enti finanziatori che hanno ottenuto il rilascio di garanzie che, avendo il tentativo di risanamento avuto poi esito negativo, hanno prodotto il risultato di creare in capo ad [redacted] un debito al quale ella non è mai stata in grado di fare fronte neppure in parte: ne emerge una condotta che va ascritta alla odierna debitrice in termini di colpa lieve e che pertanto non risulta ostativa alla concessione del beneficio;

e) ritenuto che, non risultando l'assenza di atti in frode e non essendo ravvisabile a suo carico, per quanto si è detto, dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, [redacted] sia meritevole di ottenere l'esdebitazione non avendo per il resto assunto (e dunque per il significativo periodo da allora trascorso) debiti cui non sia stata in grado di far fronte e non presentando ella posizioni passive verso l'Erario, enti di previdenza ed assistenza o creditori comuni, bensì soltanto verso quattro istituti di credito o loro cessionari, con posizioni sorte nel predetto contesto;

letto l'art. 283 CCII;

dichiara

inesigibili nei confronti di

[redacted] i debiti anteriori al deposito della domanda (29.11.2022), fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal presente decreto laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento (non sono considerate utilità, a tal fine, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati);

dispone

che la cancelleria comunichi all'OCC il presente decreto e, anche tramite l'OCC, ne curi la pubblicazione sul sito www.fallimentipordenone.com, sezione "altre procedure (CCII)";



che l'OCC comunichi (a mezzo p.e.c. e solo in caso di impossibilità a mezzo raccomandata a.r.) la domanda ed il presente decreto al debitore e ai creditori, dandosi atto che gli stessi possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione con atto depositato nel presente procedimento;

che l'OCC depositi nota circa le comunicazioni effettuate, allegando la relativa documentazione;

si riserva

in caso di opposizione di instaurare il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, e, quindi, di confermare o revocare il decreto;

ordina

alla debitrice di presentare tramite l'OCC (a pena di revoca del beneficio, ove positiva) entro il 28 febbraio di ciascuno dei prossimi quattro anni (e dunque fino al 28.2.2027) dichiarazione circa l'esistenza o meno di sopravvenienze rilevanti in relazione al predetto obbligo di pagamento del debito, precisando in ogni dichiarazione annuale i redditi e le altre entrate conseguite nell'anno (con termine finale di riferimento rispettivamente al 13.12.2023; 13.12.2024; 13.12.2025; 13.12.2026) e la propria situazione patrimoniale ed occupazionale, con pertinente documentazione;

alla debitrice, in caso di sopravvenienze rilevanti nei termini di cui sopra, di pagare, con la sorveglianza dell'OCC, entro il successivo anno, i creditori anteriori al deposito della domanda sulla base di un piano di distribuzione redatto secondo criterio di proporzionalità e preventivamente comunicato ai creditori e depositato nel presente procedimento tramite l'OCC, nonché di depositare all'esito, sempre tramite l'OCC, relazione circa i pagamenti eseguiti, documentandoli;

dispone

che l'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del presente decreto che concede l'esdebitazione, vigili sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al capo che precede, verificandone la completezza e dando atto, sulla base delle verifiche effettuate, che non emerga l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII; in caso positivo, sorvegli la correttezza dei pagamenti che si renderanno dovuti nei termini e con le modalità di cui sopra.

Pordenone, 13 dicembre 2022

Il Giudice

dott. Francesco Petrucco Toffolo

